CONDIZIONI GENERALI (CG)

1. Campo d'applicazione

1.1 Le «Condizioni generali» della Società degli Imprenditori Svizzera dei Ponteggi (SISP) costituiscono parte integrante del contratto tra l'imprenditore del ponteggio e il committente.

1.2 Fin dove dalle condizioni di seguito riportate o dalla natura particolare del mandato non risulta nulla di diverso, si applicano la norma SIA 118/222 «Condizioni generali relative ai ponteggi» (2012) e la norma SIA 118 «Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione» (2013) come parti integranti al contratto.[1]

2. Oggetto del contratto

2.1 Ambito della prestazione

L'ambito della prestazione risulta dall'offerta dell'imprenditore del ponteggio accettata dal committente. Se nell'offerta si fa riferimento a posizioni del Catalogo delle posizioni normalizzate (CPN 114) del Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione CRB (in particolare utilizzando i relativi numeri CPN), ma ciononostante sussistono dubbi in riferimento a singole posizioni, si deve partire dal principio che le posizioni hanno lo stesso significato che risulta dal contesto generale del Catalogo delle posizioni normalizzate (CPN 114).

2.2 Definizioni

Le prestazioni menzionate nell'art. 2.2 della norma SIA 118/222 sono comprese nel prezzo anche senza specifica descrizione. I termini ivi utilizzati sono da intendersi come segue:

- «Ancoraggio nel calcestruzzo o nella muratura»: si parte da ancoraggi resistenti alla trazione e alla pressione, come impiegati di regola (ancoraggio normale = tassello sintetico senza vite [max. Ø 14 mm] nel calcestruzzo o muratura, con un bullone a occhiello di max. 300 mm di lunghezza).
- «Trasporto al luogo di utilizzazione fino a 30,0 m» / «Trasporto fino a 30,0 m in caso di spostamento del ponteggio»: Nei 30,0 m è calcolata la distanza totale del trasporto, cioè sia il percorso in piano (direzione orizzontale) sia il percorso in altezza (direzione verticale).
- «Collocazione presso ogni accesso e salita di cartelli con l'indicazione del relativo carico utile e del divieto di accesso alle persone non autorizzate»: la collocazione dei cartelli indicatori presso l'accesso e la salita è necessaria solo a livello del ponte inferiore (accesso da terra). Inoltre, il carico utile deve essere visualizzato su tutte le piattaforme delle attrezzature.
- «Produzione di una prova di portata»: la prova di portata del ponteggio nel modello regolare è data conformemente alle istruzioni di montaggio del fabbricante. La prova di portata in tali casi avviene tramite la conferma che il ponteggio è stato innalzato secondo le istruzioni di montaggio del fabbricante.

Per il resto le seguenti prestazioni, non menzionate nell'art. 2.2 della norma SIA 118/222, sono comprese nei prezzi unitari:

- sorveglianza dei lavori da eseguire per il ponteggio secondo l'Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) e l'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI);
- il controllo una tantum del corretto montaggio dei ponteggi e della loro capacità di funzionare alla perfezione.

Le prestazioni menzionate nell'art. 2.3 della norma SIA 118/222 non sono comprese nei prezzi unitari. I termini ivi utilizzati sono da intendersi come segue:

- «Chiusura di tutti i punti di ancoraggio»: l'imprenditore del ponteggio non è competente per la chiusura dei punti di ancoraggio. Se ciononostante l'imprenditore del ponteggio è incaricato della chiusura dei punti di ancoraggio, nei limiti ammessi dalla legge è esclusa qualunque sua responsabilità per la chiusura difettosa dei punti di ancoraggio.
- «Danni elementari»: tutti i danni al ponteggio o a suoi componenti derivanti da influssi dell'ambiente e forza maggiore (in particolare raffiche di vento da 75 km/h[2] e oltre, terremoto, inondazione, alluvione, grandine, valanga, coltre di neve, caduta di massi, pietrisco, smottamento).
- «Completamenti dell'impalcatura»: per «completamenti dell'impalcatura» si intendono anche ancoraggi aggiuntivi che per esempio devono essere applicati quando i montacarichi non sono ancorati direttamente nel calcestruzzo o nella muratura ma vengono fissati al ponteggio.
- «Pulizia dei ponteggi sporchi»: i ponteggi si intendono «sporchi» in particolare quando le loro condizioni non corrispondono alle raccomandazioni di pulizia pubblicate dalla SISP. L'imprenditore del ponteggio non è tenuto a smontare e riprendersi un ponteggio sporco fino a quando questo non viene pulito a spese del committente. Se il ponteggiatore smonta ugualmente un ponteggio sporco, il committente paga i costi della pulizia a terra.

I prezzi unitari non prevedono i costi di utilizzo dei ponteggi per usi diversi da quelli edili (come ad esempio l'utilizzo come super-ficie pubblicitaria). Nel caso in cui venisse tuttavia utilizzato per un uso speciale dovrà essere previsto un compenso adeguato. Nel caso in cui venisse utilizzato come superficie pubblicitaria, il compenso sarà di almeno il 15 % degli introiti pubblicitari.

3. Prezzi e condizioni

3.1 Disposizioni sulle misurazioni

Le disposizioni sulle misurazioni sono regolate nella norma SIA 118/222 (art. 5.2). Le prescrizioni sulle misurazioni secondo la norma SIA 118/222 si applicano anche quando l'ambito della prestazione non è stato stabilito sulla base del CPN 114.

3.2 Lavori a regia

I lavori che sono da retribuire in base al dispendio vengono fatturati secondo le tariffe in vigore della SISP. Lo stesso vale per le spese addizionali che l'imprenditore del ponteggio deve sostenere perché il committente non adempie gli obblighi (cfr. art 1.3.1 norma SIA 118/222).

3.3 Modifiche del prezzo di materiali e dei salari

Se e in quale misura il compenso in caso di variazione delle stime dei costi salariali o dei prezzi rispetto alla base di calcolo iniziale (calcolo del rincaro) deve essere modificato al rialzo o al ribasso dipende dai relativi accordi tra i contraenti.

3.4 Modalità di pagamento

Se le prestazioni dell'imprenditore del ponteggio sono da retribuire secondo prezzi fissi (prezzi unitari, a forfait o globali), l'imprenditore al momento della consegna del ponteggio ha diritto all'80 % dell'intero compenso stabilito secondo prezzi fissi. Dopo lo smontaggio e la rimozione del ponteggio, l'imprenditore ha diritto al rimanente 20 % di tale compenso (cfr. art. 146 norma SIA 118).

Se il noleggio del ponteggio non è compreso nei prezzi fissi, il committente deve provvedere mensilmente al pagamento anticipato.

I ponteggi non sono componenti permanenti della costruzione, perciò la trattenuta a garanzia (ai sensi degli artt. 149 – 152 della norma SIA 118) per i lavori da eseguire per il ponteggio non si applica.

3.5 Ritardi nei pagamenti da parte dei clienti

Se il cliente è in ritardo con il pagamento di una fattura, gli interessi di mora ammontano al 5% e per ogni lettera di sollecito vanno fatturati CHF 25.00.

1 Le norme citate possono essere consultate gratuitamente presso la segreteria della SIA (Società svizzera degli ingegneri e degli architetti, Selnaustrasse 16, 8027 Zurigo) o acquistate sul sito web della SIA. (www.sia.ch).

2 Secondo il documento pubblicato dalla Suva e dalla SISP «Domande e risposte sui ponteggi per facciate», 1.2.1 Vento di tempesta, per la sicurezza dei ponteggi vale quanto segue: «I ponteggi devono essere progettati per resistere a raffiche di almeno 114 km/h». Tuttavia, in caso di raffiche di 75 km/h o più, possono essere necessari interventi di ispezione e riparazione (ad esempio per le coperture dei ponteggi).

4. Consegna del ponteggio

4.1 L'imprenditore notifica al committente l'avvenuto completamento del ponteggio o delle sue parti agibili. La notifica può avvenire per posta, email o fax. Al momento della ricezione di tale notifica, il ponteggio si intende consegnato al committente. Con ciò il ponteggio passa sotto la custodia del committente.

4.2 Il ponteggio o parti di esso si considerano consegnati anche quando il committente o terzi (con il suo consenso) iniziano a utilizzare il ponteggio o parti di esso, anche senza una notifica come da art. 4.1.

4.3 Sia il committente sia l'imprenditore del ponteggio possono richiedere una prova comune di collaudo del ponteggio, che deve avvenire non più tardi del giorno lavorativo successivo a quello della consegna. Se una parte trascura di partecipare alla prova comune di collaudo, l'altra parte effettua la prova da sola. In mancanza di controprova, il verbale di accettazione redatto in tale occasione è considerato esatto. Ciascuna delle parti riceve un esemplare del verbale di accettazione.

4.4 Gli artt. 158 – 164 della norma SIA 118 («Accettazione») non si applicano.

4.5 Nel caso il ponteggio venga spostato si applicano per analogia gli artt. 4.1. –4.4.

5. Utilizzo

5.1 Il committente si assicura che il ponteggio sia utilizzato in modo appropriato e scrupoloso, e precisamente osservando tutte le istruzioni d'uso trasmesse dall'imprenditore del ponteggio e le disposizioni cautelative di diritto pubblico.

5.2 Il committente provvede alla pulizia del ponteggio e ne controlla le condizioni regolarmente. Eventuali difetti o danni al ponteggio devono essere notificati per iscritto all'imprenditore immediatamente dopo la loro scoperta. Il committente si assicura che il ponteggio difettoso non venga utilizzato.

5.3 Modifiche, completamenti (come ad esempio aggiunte e ampliamenti di qualsiasi tipo), riparazioni, eliminazione di danni elementari sul ponteggio e/o rivestimenti possono essere effettuati solamente dall'imprenditore del ponteggio. Tali lavori vengono retribuiti secondo dispendio.

5.4 Rivestimenti temporanei come protezioni contro le intemperie, tetti di emergenza, la polvere, chiusure nel caso di gallerie di protezione per pedoni ecc. devono essere efficaci con le normali condizioni meteorologiche. Tuttavia non possono essere viste come sostituzione di una installazione fissa. In caso di sollecitazione eccessiva (forte pioggia, vento ecc.) non può essere garantita una protezione completa.

5.5 La sicurezza del ponteggio può essere garantita solo se viene utilizzato esclusivamente per scopi edilizi. Per qualsiasi uso particolare, è necessaria l'autorizzazione scritta da parte del fornitore del ponteggio.

5.6 Il committente è tenuto a risarcire il ponteggiatore nel caso in cui quest'ultimo sia ritenuto responsabile da terzi per danni causati da un uso inadeguato o improprio del ponteggio o da una violazione degli obblighi del committente ai sensi dell'Art. 5.1–5.5.

5.7 Se l'imprenditore del ponteggio viene a conoscenza di difetti o danni al ponteggio, ha il diritto di ripararli a spese del committente, anche se quest'ultimo non l'ha richiesto[3]. I rapporti dell'imprenditore del ponteggio relativi alla riparazione - richiesta o meno - di difetti e danni si considerano accettati nella misura in cui non vengono contestati dal committente entro sette giorni dal ricevimento con una motivazione dettagliata.

6. Responsabilità

6.1 L'imprenditore del ponteggio risponde del totale adempimento del contratto ricevuto, in particolare della realizzazione a regola d'arte del ponteggio. Inoltre, l'imprenditore del ponteggio è responsabile della riparazione professionale di difetti o danni causati dagli elementi naturali o dall'azione degli utenti o di terzi, a condizione che sia stato avvisato per iscritto in tempo utile di tali difetti e che sia stato pagato dal committente per i relativi interventi di riparazione.

6.2 Mentre il ponteggio è sotto la custodia del committente, questi risponde verso l'imprenditore per danni elementari e danneggiamenti al ponteggio causati da lui stesso o da terzi.

6.3 Se i ponteggi devono essere appoggiati su tetti, tetti spioventi ecc. non è possibile evitare completamente danni alla superficie di appoggio nonostante una copertura di protezione appropriata. Per i danni alle superfici di appoggio la responsabilità dell'imprenditore del ponteggio non sussiste. Il committente indennizza il ponteggiatore se terzi, in particolare i proprietari delle superfici di appoggio, rendono l'imprenditore del ponteggio responsabile di danni alle stesse. La verifica e la garanzia della portata delle superfici di appoggio spetta al committente.

7. Direttive CFSL e Ordinanza sui lavori di costruzione

7.1 L'imprenditore del ponteggio osserva le prescrizioni di diritto pubblico sulla prevenzione degli infortuni – soprattutto anche i relativi prospetti tecnici, liste di controllo e bollettini d'informazione della Suva. L'appropriato utilizzo del ponteggio conformemente alle prescrizioni non rientra nell'ambito di responsabilità dell'imprenditore del ponteggio. Il committente segnala all'imprenditore del ponteggio vincoli amministrativi o altre restrizioni riguardanti il ponteggio.

7.2 L'imprenditore del ponteggio indica con un apposito pannello la classe di carico, il nome dell'impresa nonché il divieto di accesso al ponteggio da parte di persone non autorizzate.

8. Autorizzazioni particolari / Osservanza delle norme sulla sicurezza

8.1 Se i lavori oggetto del contratto d'opera condizionano l'utilizzo di proprietà pubbliche o private (terreno e suolo, edifici), il committente deve procurarsi in anticipo le necessarie autorizzazioni. L'imprenditore del ponteggio può presupporre, anche senza verificare dette autorizzazioni, che l'innalzamento del ponteggio nel luogo indicato dal committente sia permesso.

8.2 Se le autorizzazioni mancano, in caso di rischi per la sicurezza o se non è possibile osservare le prescrizioni di diritto pubblico, l'imprenditore del ponteggio non ha l'obbligo di adempimento del contratto e non finisce in mora.

9. Diritto applicabile e foro competente

9.1 Si applica il diritto svizzero. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni (CISG) è esclusa.

9.2 Per controversie relative al contratto tra l'imprenditore del ponteggio e il committente sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari presso la sede dell'imprenditore del ponteggio. Per misure preventive e domande di iscrizione di un diritto di pegno dell'artigiano edile tale competenza non è esclusiva ma vale in aggiunta ad altri fori competenti previsti dalla legge.

Berna, giugno 2022

3 Motivazione: In base alla sentenza del Tribunale federale 4A_189/2018 del 06.08.2018, l'imprenditore del ponteggio è responsabile, in qualità di proprietario dell'opera, per i danni alle persone che si verificano a causa di una manutenzione inadeguata del ponteggio quando questo è sotto la custodia del committente. Questa disposizione deve quindi consentire all'imprenditore del ponteggio, nell'interesse della sicurezza sul lavoro, di eseguire lavori di manutenzione sul ponteggio anche senza un ordine del committente e a spese di quest'ultimo.